

LETTERA "A"

Statuto *dell'Associazione di Promozione Sociale* *"SAGITTA"*

Ente del Terzo Settore

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e seguenti, del T.U.I.R art.143-150 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Associazione di Promozione Sociale "SAGITTA"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede in Boscoreale (NA) in via Le Corbusier n.2 Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (capo II) Art.35 e 36, che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e si uniforma in pieno alla normativa fiscale degli Enti del Terzo settore prevista al Titolo X D.lgs117/2017 e successive modifiche.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del T.U.I.R Art. 143-150 della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 25 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale

attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni **ed in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività:**

❖ **Comma 1. Lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

❖ **Comma 1. Lettera l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del Bullismo ed al contrasto della povertà educativa;**

❖ **Comma 1. Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative.**

Al fine di poter realizzare l'oggetto sociale l'associazione potrà svolgere:

- organizzare corsi di supporto didattico sia per gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria, tesi all'approfondimento delle discipline stesse;
- organizzare servizi di supporto didattico a giovani studenti iscritti all'Università sia essa pubblica che privata;
- organizzare convegni, tavole rotonde, dibattiti, seminari conoscitivi ed informativi;
- promuovere ed organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- erogare borse di studio;
- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura scolastica in generale;
- promuovere attività di formazione atte alla conoscenza, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dei patrimoni culturali, avvalendosi della collaborazione di esperti nei diversi settori d'interesse, in partecipazione con istituti di Ricerca Universitari o enti privati, con la possibilità di accogliere studenti Borsisti;
- la promozione e/o la pubblicazione di libri, riviste, e periodici con indirizzo pedagogico;
- instaurare rapporti di collaborazione con Enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici o Privati, concludere accordi e sottoscrivere contratti nei confronti di Scuole Pubbliche, Università private pubbliche e telematiche, e enti Certificatori nazionali ed esteri;
- stipulare convenzioni con Scuole Private e Paritarie per la diffusione e la promozione di nuove metodologie didattiche;

- 
- attività di supporto pedagogico alle problematiche rilevate a soggetti con difficoltà di apprendimento;
 - promuovere la costituzione di altri Enti aventi fini analoghi e aderirvi;
 - realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
 - compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - promuovere la costituzione o partecipare ad Enti che abbiano finalità analoghe alla associazione.
 - intraprendere attività commerciali direttamente connesse, con l'obbligo di rimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione derivanti, nella realizzazione dell'attività istituzionale;
 - cooperare con altre associazioni, organizzazioni e istituzioni presenti sul territorio;
 - promuovere lo sviluppo e la realizzazione di uno sportello di Ascolto ad indirizzo di Pedagogia Clinica anche in convenzione con enti pubblici e privati ;
 - intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.



Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o la conduzione di strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.



L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.



Art. 5 Attività Diverse



Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza altre attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.



Titolo III Funzionamento



Art. 6 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Esso deve essere approvato dall'assemblea

ordinaria dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art.09 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- dai corrispettivi specifici ricevuti dai soci e dai familiari conviventi, in diretta attuazione con gli scopi istituzionali di cui art.4,5 e 6 del presente statuto;
 - dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
 - dalle attività di raccolta fondi;
 - dai proventi della gestione del patrimonio;
 - dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
 - dalle convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
 - dalle erogazioni liberali;
 - dai titoli di solidarietà;
 - da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, (art.7 cts) anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.10 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.11 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.12 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome

Handwritten initials: *ES*

e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Handwritten initials: *ES*

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La quota associativa ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento annuale. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Handwritten initials: *ES*

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Handwritten initials: *ES*

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Handwritten initials: *AS*

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Handwritten initials: *ES*

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Handwritten initials: *ES*

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 13 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- Handwritten initials: *ES*
- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - c) a partecipare alle assemblee;
 - d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 - e) ad approvare i bilanci;
 - f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli

associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce alla convocazione, con un massimo di tre deleghe fino a 500 soci e 5 deleghe oltre i 500 soci.

Art.14 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 15 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protratta da almeno tre mesi;
- c) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- d) per decesso;
- e) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto; per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociale dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui eventualmente l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato essendo.

Art.16 I Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art.17 e seguenti del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche, con l'obbligo di iscrivere in un apposito registro regolarmente Vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario non può essere retribuito, ma può percepire solo rimborsi spese documentati per l'attività prestata, nonché autocertificare le spese sostenute per l'associazione con un massimo di 10,00 euro al giorno e 150 euro mensili, secondo i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere, inoltre, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 e 22 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo ed il direttore Didattico -Formativo.

Art. 18 L'Assemblea dei soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15

giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può

essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei soci;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva l'apertura di nuove sedi associative in ambito Regionale;
- approva tutti gli atti amministrativi ed i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- approva eventuali Finanziamenti Infruttiferi dei soci;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'esclusione per morosità, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo in via ordinaria, si riunisce di norma ogni mese o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione

entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 22 Direttore Didattico Formativo

Al direttore Didattico spetta il compito di coordinare in piena autogestione, ma in armonia con il direttivo, lo svolgimento di tutte le attività le attività d'interesse generale, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di carattere culturale e formativo, sia in fase progettuale che in fase di realizzazione. Organizza eventi didattici e formativi, il cui obbiettivo è quello di realizzare gli scopi associativi. Dura in carica tre anni, ha diritto sia al rimborso spese che ad un compenso.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 23 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 24 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. Il Parere è reso entro 30 giorni dalla data

di ricezione della richiesta. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Figura 1

Matteo D.L.

Gall Mares

Asquano Soria

CenCen

Giuse Felice

Cen Delf